



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Paolo Rampini	Presidente
dott. Marco Bottallo	Giudice rel.
dott. Andrea Carena	Giudice

ha pronunciato la seguente

ASTE
GIUDIZIARIE® SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della

“ ” S.R.L., p. iva “ ” in persona del legale rappresentante

con sede legale in Asti, via Arò n. 7;

vista la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale presentata da l “ ”, rappresentata
e difesa dall’avv. “ ”

esaminata la documentazione in atti;

udita la relazione del Giudice Delegato;

dato atto che la società resistente si è costituita in giudizio con l'assistenza dell'avv.

contestando l'esistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e chiedendo il rigetto del ricorso;

considerato che la società resistente non risulta cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società debitrice sede legale in Asti, comune ricompreso nel circondario di questo Tribunale:

ritenuto che la società debba essere considerata quale imprenditore commerciale, avuto riguardo all'attività in concreto dalla stessa esercitata come risulta dagli atti e che, sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, comma 1, lettera d) CCII, esse risultano superate, avuto riguardo in particolare all'ammontare dei debiti che supera la soglia di € 500.000,00 anche considerando il solo credito della ricorrente, non contestato, pari ad € 2;

rilevato che a carico della debitrice risultano inoltre debiti fiscali pari a € , come da comunicazione in atti dell'Agenzia delle Entrate;

ritenuto che, pertanto, risulta accertato il superamento dell'importo minimo di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;

ritenuto che la documentazione in atti comprovi lo stato di insolvenza della debitrice, desumibile dal mancato pagamento dell'ingente credito della ricorrente, dalla procedura esecutiva immobiliare

promossa da quest'ultima, dall'incapienza degli immobili pignorati emergente dalla perizia di stima effettuata nella predetta procedura che ne ha quantificato il valore complessivo nell'importo di €
dall'assenza di altri beni come dichiarato dalla stessa resistente, dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2016 e dalla cessazione dell'attività;

considerato che lo stato di insolvenza non è stato del resto contestato dalla società debitrice;

visto l'art. 49 CCII

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di

S.R.L., p. iva 01306230051, in persona del legale rappresentante

in Asti, via Arò n. 7;

con sede legale

NOMINA

il dott. Marco Bottallo Giudice Delegato alla procedura e il dott. Amedeo Gerbino curatore;

AUTORIZZA

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

FISSA

l'udienza del 12/5/2025, ore 15,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa debitrice;

AUTORIZZA

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 22/1/2025

Il Giudice Estensore

Marco Bottallo

Il Presidente

Paolo Rampini

TRIBUNALE di ASTI

Depositato in Cancelleria 28 GEN 2025

Il Funzionario

